

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sede di Roma

*

RICORSO

Nell'interesse dell' [REDACTED]
[REDACTED], difesa e rappresentata, giusta procura in calce al presente atto (art. 8 DPCM n. 40/2016 e art. 22, comma 2, C.A.D.), anche disgiuntamente, dall'Avv. Valerio Impellizzeri (c.f. MPLVLR84T30I199C) e dall'Avv. Guglielmo Calcerano (c.f. CLCGLL77B03H501P), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valerio Impellizzeri, in Viale Carso n. 1, 00195, Roma (si chiede che ogni comunicazione venga trasmessa ai seguenti fax e PEC: fax n. 06.32.54.18.36; P.E.C. valerio.impellizzeri@avvocatipatti.it).

- Ricorrente -

CONTRO

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso e rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, e domiciliato presso la medesima in Via dei Portoghesi 12, 00186, Roma.

Stato Maggiore della Marina – Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Piazza della Marina 4, 00196, Roma;

- Resistente -

PER L'ANNULLAMENTO

Previa emissione di misure cautelari, anche urgenti

Dei seguenti atti:

- 1) Provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, Commissione per gli accertamenti psicofisici, dell'11 novembre 2025 (doc. 1), recante giudizio di “*non idoneità*” [REDACTED], notificato a mani in data 11 novembre 2025;
- 2) Provvedimento o provvedimenti del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, recanti esclusione della [REDACTED] dalle

prove di verifica dell'efficienza fisica, dalla valutazione dei titoli di merito e dalla prova orale del Bando di concorso prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025, allo stato non conosciuti dalla ricorrente;

3) Graduatoria di merito, formata ai sensi dell'art. 13 del Bando di concorso prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025, allo stato non conosciuta dalla ricorrente;

Nonché, per quanto occorrer possa:

4) Bando di concorso del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025 (doc. 2), per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo – Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi

Nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

Dell'odierna ricorrente a partecipare a tutte le prove della procedura concorsuale per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo-Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi (specialità Servizio Sanitario/Infermieri, 10 posti) di cui al Bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025, nonché alla conseguente immissione nei ruoli dell'Amministrazione Militare, con ogni conseguenza quanto alla ricostruzione della posizione lavorativa, anche quanto al versamento degli arretrati retributivi e contributivi (previdenziali e pensionistici).

E PER LA CONDANNA

Del Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito e subendo dalla [REDACTED] a seguito della condotta tenuta

dall'Amministrazione Militare, che ha illegittimamente ritenuto “*non idonea*” l’odierna ricorrente a seguito degli accertamenti psicofisici, con conseguente esclusione della medesima dalle prove del concorso pubblico di cui al Bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025.

* * *

FATTO

1. La [REDACTED] – odierna ricorrente – è infermiera professionista, a seguito del conseguimento di Laurea di I° livello in Infermieristica presso [REDACTED]” (con votazione di [REDACTED]) [REDACTED] (docc. 3 e 4).

Con il presente ricorso, la [REDACTED] impugna e contesta il giudizio di [REDACTED] di “*non idoneità*” reso dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona in data 11 novembre 2025, con cui sarebbe stata rilevata un’asserita [REDACTED], in quanto errato ed infondato, nonché adottato a seguito di un’attività istruttoria del tutto carente e superficiale.

Si anticipa che la titolare del presente atto chiede, in via preliminare e cautelare, che sia disposta la sua **ammissione con riserva allo svolgimento delle imminenti prove di verifica dell’efficienza fisica, alla valutazione dei titoli ed alla prova orale finale del concorso pubblico** ex Bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025.

Inoltre, l’odierna ricorrente chiede, in via istruttoria, che sia disposta verifica ai sensi dell’art. 66 del Codice Processo Amministrativo in ordine alla patologia contestata (ovvero ogni altro strumento istruttorio ritenuto utile dal Collegio ai fini del decidere, ad es. C.T.U.), al fine di accertare l’insussistenza di patologie e/o infermità in capo alla medesima, con conseguente ammissione alla selezione e successivo ingresso nei ruoli della Marina Militare.

*

2. Ciò posto, l'odierna ricorrente è infermiera professionista che attualmente svolge la [REDACTED] (cfr. contratto di lavoro, **doc. 5**).

Già nell'ambito della propria attività lavorativa, la ricorrente viene sottoposta costantemente a visite ed esami, volti a valutarne lo stato di salute. Orbene, la [REDACTED] esercita regolarmente la propria attività lavorativa dal giugno 2022 ([REDACTED]) e non ha mai ricevuto – all'esito dei predetti esami di idoneità all'esercizio della professione – avvisi o richieste di approfondimento in ordine a presunte patologie, anche lievi.

3. Vale subito rilevare che la titolare del presente atto svolge altresì attività sportiva e, in data 31 ottobre 2025 (**doc. 6**) otteneva **certificato di idoneità** all'attività sportiva agonistica (atletica leggera).

Inoltre, in pari data (**doc. 6 bis**), la titolare del presente atto veniva dichiarata idonea all'esercizio di nuoto agonistico.

4. La ricorrente, quindi, è già stata ritenuta idonea allo svolgimento di attività sportiva di notevole intensità, sia quanto alle discipline dell'atletica leggera – ove lo sforzo fisico e cardiaco è particolarmente significativo (si pensi, ad esempio, alla corsa, al salto, etc.) – sia quanto allo svolgimento di attività di nuoto (altro sport che richiede un perfetto funzionamento del cuore) addirittura in forma agonistica.

5. In data 3 settembre 2025 (cfr. **doc. 2**), il Ministero della Difesa pubblicava bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo – Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi.

6. La selezione pubblica, in sintesi, è così articolata:

- Trasmissione da parte dell'interessato di domanda di partecipazione tramite il portale InPA entro il 30° giorno dalla pubblicazione del bando;
- Svolgimento di prova scritta;
- Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale;

- Prove di verifica dell'efficienza fisica;
- Valutazione dei titoli di merito;
- Svolgimento di prova orale finale;

7. Pertanto, in data 8 settembre 2025, l'odierna ricorrente presentava – tramite la piattaforma telematica InPA – domanda di partecipazione (**doc. 7**) alla procedura concorsuale per cui è causa.

8. La [REDACTED] quindi, svolgeva la prova scritta della procedura concorsuale, che veniva positivamente superata (con punteggio [REDACTED], **doc. 8**), con successiva ammissione alla fase di accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.

9. In vista degli accertamenti psicofisici, e secondo quanto previsto dall'art. 10 del bando di concorso, la ricorrente chiedeva al proprio medico di fiducia certificato che attestasse lo stato di salute della medesima (**doc. 9**, certificato [REDACTED]).

Come si evince *per tabulas*, la ricorrente gode di perfetto stato di salute, tanto che il proprio medico, a seguito della visita, non rilevava [REDACTED].

10. Pertanto, la ricorrente veniva convocata per l'11 novembre 2025 presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, per lo svolgimento degli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale.

11. È opportuno rilevare sin d'ora che lo svolgimento dell'esame psicofisico veniva condotto con modalità del tutto errate, superficiali e grossolane: ad esempio, il personale addetto non provvedeva neppure a rilevare la pressione arteriosa della ricorrente.

12. Una volta conclusa la visita, la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona esprimeva il seguente giudizio: "**NON IDONEO** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] (cfr. **doc. 1**).

13. Il detto giudizio – errato e carente dal punto di vista della modalità di esecuzione del test – veniva così ricondotto dalla P.A. alle cause di non idoneità al servizio militare, come previste dall'art. 582 D.P.R. n. 90/2010.

14. Peraltro, in pari data, la ricorrente veniva giudicata “idonea” agli accertamenti psico-attitudinali (**doc. 10**).

15. Per effetto del suddetto giudizio di inidoneità la ricorrente veniva così esclusa dal prosieguo delle prove concorsuali, tra cui la prova orale, che si svolgerà il 2 e 3 dicembre 2025 (cfr. calendario delle prove, **doc. 11**).

16. Ad ogni buon conto, la titolare del presente atto, allarmata dal giudizio reso dalla Commissione del Centro di selezione di Ancona [REDACTED].

17. Così in data 14 novembre 2025, la ricorrente si sottoponeva a visita cardiologica (**doc. 12**), che si concludeva con il seguente esito: “[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

18. Il nuovo accertamento – operato presso una Struttura Sanitaria di eccellenza – escludeva patologie e/o infermità, anche lievi, e non rilevava alcun elemento atto a configurare una “insufficienza mitralica”.

19. D’altro canto, l’odierna ricorrente è risultata già vincitrice di concorso indetto dalla Marina Militare, quale Volontario in Ferma Permanente di un anno (**doc. 13**), senza che l’Amministrazione rilevasse alcun tipo di patologia o inidoneità [REDACTED].

20. Gli impugnati provvedimenti di esclusione, dunque – smentiti dagli esami medici svolti dalla [REDACTED] privatamente – si appalesano illegittimi per carenza di istruttoria e motivazione ed errore nei presupposti, oltre a risultare contraddittori rispetto ad altri analoghi accertamenti e provvedimenti emessi

dall'Amministrazione medesima, **con conseguente diritto della titolare del presente atto a partecipare alla prova orale che si terrà nei giorni 2 e 3 dicembre 2025**, nonché in generale a tutte le prove del concorso.

21. L'odierna ricorrente, ha inoltre diritto – laddove dovesse consolidarsi l'esclusione dalla selezione – al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto degli atti e dei comportamenti assunti dalla P.A. resistente.

22. I provvedimenti oggetto di gravame risultano quindi illegittimi/illeciti per i seguenti motivi.

*

DIRITTO

1. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con particolare riferimento all'art. 929. Violazione dei principi di cui alla Legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 3.

Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, con particolare riferimento all'art. 582. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministero della Difesa del 4 giugno 2014.

Violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, prot. M D AB05933 REG2025 0392987, del 3 settembre 2025

Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Istruttoria e motivazione carenti ed illogiche, errore nei presupposti, violazione del principio di trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti, disparità di trattamento, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità.

Sussistenza dei requisiti della responsabilità civile/contrattuale della Pubblica Amministrazione (artt. 1218/2043 c.c.) anche come violazione del canone di buona fede (art. 1375 c.c.).

1.1. Il giudizio di “*non idoneità*” psicofisica reso dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona – in uno alla conseguente esclusione della ricorrente dal

concorso per il reclutamento di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in s.p. – risulta gravemente illegittimo ed errato, frutto di un evidente travisamento di fatti che fa seguito ad un'attività istruttoria del tutto carente e superficiale.

L'odierna ricorrente, invero, [REDACTED], come puntualmente **provato** dalla documentazione che si produce in giudizio (docc. 9 e 12), la quale non riporta la benché minima presenza di malattie o disfunzionalità.

Inoltre, al di là dei recenti accertamenti medici effettuati [REDACTED] specificamente concentrati [REDACTED], la ricorrente – che periodicamente si sottopone ad accertamenti medici per motivi di lavoro e per lo svolgimento di attività sportiva – non è mai risultata affetta da alcuna infermità.

Pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato risulta scarna e contraddittoria, posto che la P.A. **non menziona minimamente la documentazione medica prodotta dalla ricorrente**: l'Amministrazione, difatti, avrebbe dovuto valutare gli attestati presentati [REDACTED] e, in tal modo, si sarebbe arrivati ad un giudizio ben diverso dall'inidoneità comminata alla medesima.

La ricorrente è quindi in possesso di tutti i requisiti necessari per partecipare alla procedura concorsuale per cui è causa.

L'Amministrazione Militare è pervenuta ad un giudizio medico legale del tutto errato e infondato: **la ricorrente contesta altresì le modalità di svolgimento della visita operata in data 11 novembre 2025** presso il Centro di Selezione di Ancona: al momento dell'esame il personale addetto – oltre a non utilizzare idonei dispositivi medici (guanti in lattice, strumenti sterili, etc.) – neppure si premuravano di misurare l [REDACTED]

Pertanto, non essendo affetta da alcuna patologia e/o infermità [REDACTED], la ricorrente ha diritto all'ammissione a tutte le ulteriori prove della procedura concorsuale, ed in particolare alle prove orali che si terranno nei giorni 2 e 3 dicembre 2025.

1.2. Come anticipato in fatto, gli esami eseguiti dalla ricorrente – sia immediatamente prima degli accertamenti psicofisici operati dal Centro di Selezione di Ancona (cfr. **doc. 9**, [REDACTED], sia subito dopo l'accertamento oggetto di contestazione (cfr. **doc. 12**, [REDACTED]) – hanno escluso la presenza di qualsivoglia patologia, ancorché lieve.

La ricorrente è quindi in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando di Concorso del Ministero della Difesa per la partecipazione e la conseguente assegnazione dell'incarico di Maresciallo della Marina Militare in servizio permanente.

1.3. Occorre rilevare che il giudizio reso dall'Amministrazione Militare, pur essendo di natura tecnico-discrezionale, risulta soggetto al sindacato del Giudice Amministrativo.

Si riporta sul punto pronuncia di Codesto Ecc.mo TAR Lazio, secondo cui *“Alla disamina delle proposte doglianze, volte nella specie a contestare il giudizio di non idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato (...) in ragione del ravvisato eccesso ponderale (con indice di massa corporea - IMC 30,5) e del riscontrato eccesso di massa grassa (con PBF 30,3 %) (...), giòva premettere come le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici da parte delle competenti commissioni, pur costituendo tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, sono soggette al sindacato in sede giudiziale laddove siano ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta illogicità”* (TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, 8 marzo 2025, n. 4958; in tal senso, anche, *ex multis*, TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, 25 luglio 2023, n. 12567).

La pronuncia richiamata è perfettamente sovrapponibile al caso che ci occupa, ove si riscontra un palese travisamento dei fatti.

1.4. Ciò posto, la titolare del presente atto – oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa – non è affetta da alcuna patologia [REDACTED]: non potendosi ravvisare infermità in capo alla [REDACTED], la condotta assunta dalla P.A. resistente si pone quindi in contrasto con l'art. 929 del D.Lgs. n. 66/2010, secondo cui *“Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di*

idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato”.

1.5. Si ribadisce che la condotta tenuta dall’Amministrazione risulta illogica e contraddittoria, posto che tutti gli esami operati dalla ricorrente, peraltro presso strutture sanitarie di eccellenza, **hanno escluso la presenza di patologie e/o infermità della medesima** (docc. 9, 12 e 13).

Vi è quindi **contraddittorietà** tra la documentazione medica prodotta dalla ricorrente e i precedenti giudizi di idoneità espressi dalla P.A. militare ai fini del concorso VFP, da un lato, e l’impugnato giudizio di inidoneità reso dalla Commissione del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, dall’altro lato: solo mediante l’esperimento di ulteriori verifiche nella presente sede giurisdizionale il vizio potrà essere rimosso.

In ordine al vizio di contraddittorietà, valga citare autorevole precedente di Codesto Ecc.mo TAR Lazio, secondo cui *“Il Collegio ritiene che la sequenza degli atti adottati dalla amministrazione mostri un evidente profilo di illogicità e contraddittorietà intrinseca che affligge la motivazione del provvedimento impugnato laddove questo non esplicita le ragioni per le quali il suo contenuto finale diverge dagli approdi degli atti endoprocedimentali e, nello specifico, dai riscontri dati dalla stessa Amministrazione e dal Dipartimento della F.P. nonché dai lavori della Commissione mista”* (TAR Lazio, Roma, 11 agosto 2015, n. 10793).

Continua ancora la richiamata pronuncia così disponendo *“il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà si può configurare (come è avvenuto nel caso di specie) anche laddove gli atti in asserita contraddizione provengano da una stessa autorità, onde si possa ritenere che questa, adottando di volta in volta soluzioni diverse, abbia inteso usare della sua potestà discrezionale per cause mutevoli, non aderenti al fini istituzionale che è assegnato dalla norma attributiva del potere”* (TAR

Lazio, Roma, 11 agosto 2015, n. 10793; ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 27 febbraio 2014, n. 2309; TAR Toscana, Sez. II, 6 luglio 2010, n. 2316).

Gli atti impugnati risultano dunque carenti proprio in quanto non rendono conto in alcun modo della difformità degli esiti tra i vari esami medici prodotti, alcuni dei quali operati dalla stessa Amministrazione Militare in occasione di altra selezione.

1.6. Da ultimo, l'esclusione *tout court* dell'odierna ricorrente si pone in potenziale contrasto con il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha precisato che tale principio è immanente all'ordinamento anche militare e che, in particolare, costituisce un principio fondamentale dei procedimenti disciplinari (Consiglio di Stato, sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7037).

Invero, **“il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi (...). In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale”** (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284). Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l'amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali” (Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746; cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2013 n. 964).

Orbene, a fronte di esiti clinici quanto meno incerti, risulta illegittimo e contrario al principio di proporzionalità impedire *tout court* alla [REDACTED] la partecipazione

al prosieguo delle prove, senza svolgere alcun supplemento di indagine i [REDACTED]
[REDACTED] senza giustificata e ponderata ragione la
P.A. resistente – a fronte del pur comprensibile interesse pubblico a che il personale
militare versi in buono stato di salute – **sacrifica totalmente l'interesse del privato.**

Di qui una volta di più la necessità di compiere ulteriori approfondimenti sulla
idoneità psicofisica della ricorrente.

1.7. In conclusione, il giudizio di “non idoneità” reso dall’Amministrazione
Militare risulta illegittimo, poiché:

- La ricorrente ha fornito piena prova del proprio stato di salute, che non presenta
alcun tipo di patologia e/o infermità;
- L’Amministrazione Militare ha adottato il giudizio “*non idoneità*” travisando
palesamente lo stato di salute della ricorrente, senza effettuare un’idonea ed
approfondita attività istruttoria;
- L’Amministrazione Militare, inoltre, non rende conto né ha considerato, nella
motivazione del provvedimento di inidoneità, i propri precedenti giudizi di idoneità
psicofisica in merito alla medesima (concorso VFP), né il dato “divergente” degli
esami svolti privatamente dalla [REDACTED]
- L’odierna ricorrente è in possesso di tutti i requisiti necessari per proseguire la
procedura concorsuale per cui è causa, sino all’immissione nei ruoli della Marina
Militare Italiana;
- I provvedimenti gravati risultano così viziati per carenza di attività istruttoria,
difetto di motivazione, evidente travisamento dei fatti, contraddittorietà e violazione
del principio di proporzionalità.

Si confida dunque nell’accoglimento del presente ricorso.

*

2. Istanza istruttoria.

**Richiesta ammissione verificaione, ai sensi dell’art. 66 C.P.A., e/o di C.T.U.
medica o altro strumento istruttorio.**

2.1. L’odierna ricorrente chiede, in via istruttoria, ai fini della risoluzione della
presente controversia, l’ammissione di verificaione ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs.

n. 104/2010, al fine di riesaminare l'esito della prova psicofisica oggetto di contestazione.

Valga citare sul punto l'orientamento di Codesto Ecc.mo TAR Lazio, Roma, che ammette – nell'ambito di controversie analoghe alla presente – il compimento della verifica: *“La verifica disposta ai sensi dell'art. 66 c.p.a. – **al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità psico fisica e attitudinali richiesti per la partecipazione ad una procedura concorsuale – comporta l'intervento in funzione consultiva di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implicino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione**”* (TAR Lazio, Sez. I, 6 giugno 2019, n. 7130).

La pronuncia sopra richiamata è pienamente sovrapponibile al caso che ci occupa, risultando dunque necessario disporsi l'intervento di un soggetto qualificato che possa valutare adeguatamente lo stato di salute della ricorrente e l'assenza di patologie e/o infermità

Si richiede pertanto disporsi verifica nonché, eventualmente, consulenza tecnica d'ufficio ovvero ogni incombente istruttorio ritenuto utile ai fini del decidere.

*

3. Istanza per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'odierna ricorrente.

3.1. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, specie laddove dovesse consolidarsi la illegittima esclusione della [REDACTED] dalla selezione, vi sarebbero nella vicenda odierna tutti i requisiti della responsabilità dell'Amministrazione, sia nella specie della **responsabilità contrattuale per inadempimento** a carico del pubblico datore di lavoro, sia – ove mai necessario – nella specie della **responsabilità aquiliana**.

Sussiste quindi non solo l'illegittimità degli atti gravati, ma anche la responsabilità dell'Amministrazione per fatto illecito, in uno con il requisito della c.d. “colpa grave”, tenuto conto della palese violazione di ordinari canoni di diligenza, buon andamento e del generale canone di buona fede.

La condotta tenuta dall'Amministrazione risulta poi produttiva di varie voci di danno a carico dell'odierna ricorrente (quantificabili se del caso mediante la tecnica della “perdita di *chance*”) alla quale – pur essendo la medesima in possesso di tutti i titoli e i requisiti – non è ad oggi consentito di proseguire la procedura selettiva per il reclutamento di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente.

3.2. - Sul danno patrimoniale – L'odierna ricorrente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale consistente:

- a) nelle differenze retributive tra lo stipendio percepito presso l'attuale sede di servizio, con gli attuali inquadramento e busta paga, e lo stipendio che la titolare del presente atto avrebbe percepito svolgendo l'incarico Maresciallo della Marina Militare Italiana;
- b) nel conseguente minore trattamento previdenziale (TFR/TFS) che sarà alla medesima riconosciuto al termine della carriera;
- c) nel conseguente minore trattamento pensionistico che la [REDACTED] percepirà una volta collocata in quiescenza;
- d) nelle minori opportunità di carriera e sviluppo economico.

3.3. - Sul danno non patrimoniale – Alle precedenti voci di danno vanno sommati il cosiddetto danno curriculare (per non aver potuto la [REDACTED] a causa dell'esito sfavorevole della selezione, annoverare nel proprio curriculum il servizio prestato presso la Marina Militare) nonché il danno esistenziale ed il danno all'immagine professionale, che parimenti saranno meglio quantificati in corso di causa, oltre – infine – al danno da ritardo nella definizione del procedimento.

3.4. Peraltro, se la P.A. non avesse (in ipotesi) erroneamente ed illecitamente considerato la ricorrente inidonea ad espletare l'incarico per cui è causa, [REDACTED] sarebbe stata senza alcun dubbio preferita ad ogni altro candidato alla posizione presso la Marina Militare.

Ne discende che, nella quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, la [REDACTED] ha diritto al 100% del valore delle voci sopra indicate, o

comunque ad una alta percentuale di risarcimento rispetto al totale del bene della vita lesa dalle avverse illecite condotte.

Infatti, **anche laddove l'Ecc.mo TAR adito ritenesse di non poter dichiarare con certezza assoluta che la [REDACTED] avrebbe dovuto essere preferita ad altri candidati, e quindi essere dichiarata vincitrice della selezione, il danno patito dalla ricorrente potrà essere liquidato con la tecnica della “perdita di chance”**.

Il danno da perdita di *chance* si verifica nel caso di definitiva perdita della possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire ulteriori vantaggi economici e va accertato e quantificato secondo un “*criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili*” (Cass. Sez. II, 13 dicembre 2001, n. 15759).

In definitiva, con riferimento all’incarico di Maresciallo della Marina Militare, ben può ritenersi che la [REDACTED] avesse una altissima probabilità di conseguire l’incarico stesso, pressoché prossima alla certezza così che – in difetto delle errate valutazioni negative censurate in questa sede – la ricorrente avrebbe con alta probabilità, pari almeno all’80%, ricoperto l’incarico di Maresciallo.

Ad ogni buon conto, la ricorrente si riserva di meglio quantificare in corso di causa il *quantum debeatur* relativo alle singole voci di danno spettanti al medesimo, anche mediante il deposito di idonea di perizia contabile.

3.5. In conclusione, sussistono nella fattispecie, per tutte le voci di danno elencate, in esame tutti i requisiti della responsabilità della Pubblica Amministrazione:

- l’esistenza di una condotta illegittima da ricondursi alla negligente violazione di elementari canoni di buona amministrazione (trasparenza nello svolgimento della procedura selettiva);
- la sussistenza di un danno a carico dell’odierna ricorrente (impossibilità di svolgere l’incarico di Maresciallo);
- la presenza di un nesso di causalità tra la condotta gravemente illegittima tenuta dalla P.A. ed i danni patiti dalla [REDACTED]

- l'esclusione di ogni ipotesi di concorso del fatto colposo del creditore *ex art. 1227 c.c.*

Si confida dunque nell'accoglimento della presente richiesta risarcitoria.

* * *

P.Q.M.

Voglia l'Onorevole Tribunale Amministrativo adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso – previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare, anche urgente – accertare l'illiceità complessiva della condotta tenuta dall'Amministrazione, e per l'effetto:

A) In via preliminare e istruttoria, disporre verificaione ai sensi dell'art. 66 del Codice Processo Amministrativo, al fine di accertare che la ricorrente [REDACTED]

[REDACTED] ovvero in alternativa disporre lo svolgimento di C.T.U. medica avente il medesimo scopo ovvero ogni altro incombenza istruttorio ritenuto utile ai fini del decidere;

B) In via principale, annullare i provvedimenti impugnati con il presente ricorso, in quanto illegittimi per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, per quanto lesivo dell'interesse della ricorrente;

C) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a partecipare al concorso di cui al Bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025 e, conseguentemente, positivamente superate le prove, ad essere immessa nel ruolo dei Marescialli della Marina Militare in servizio permanente, poiché in possesso di tutti i requisiti previsti *ex lege*, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ovvero dalla data ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza quanto alla ricostruzione della posizione lavorativa della ricorrente, anche in ordine al versamento degli arretrati retributivi e contributivi (previdenziali e pensionistici);

D) In via subordinata rispetto alla domanda di cui alla precedente lettera B), condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, a risarcire il danno patrimoniale patito dalla ricorrente, come da istanza risarcitoria in atti, per gli importi che meglio si quantificheranno in corso di causa

(punto 3.2. del diritto);

E) In via cumulativa alle domande di cui ai punti A), B), C) e D), condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla ricorrente, per l'importo che meglio si quantificherà in corso di causa (punto 3.3. del diritto);

F) Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA, come da nota spese redatta ai sensi del D.M. n. 147/2022 (**doc. 14**).

*

In via istruttoria:

- Si depositano i documenti richiamati in narrativa come da separato indice;
- Si chiede di disporre verificazione ai sensi dell'art. 66 Codice del Processo Amministrativo, al fine di accertare che la ricorrente [REDACTED]
[REDACTED] ovvero in alternativa disporre lo svolgimento di C.T.U. medica avente il medesimo scopo ovvero ogni altro incombenza istruttorio ritenuto utile ai fini del decidere.

*

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia attiene a pubblico impiego e il c.u. di giustizia è pari ad Euro 325,00.

Si chiede che venga apposta a cura della Segreteria, su ogni provvedimento giurisdizionale adottato dal Tribunale, apposita annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.

Roma, 1° dicembre 2025.

Avv. Valerio Impellizzeri

Avv. Guglielmo Calcerano

*

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

1. Sussistono entrambi i presupposti per l'emissione di misure cautelari e, in particolare, per la ammissione della ricorrente "con riserva" allo svolgimento di tutte le successive prove concorsuali, tra cui la prova di verifica dell'efficienza fisica, la

valutazione dei titoli e, **segnatamente, la prova orale finale della selezione, che si terrà nei giorni 2 e 3 dicembre 2025, prodromica all'assegnazione dell'incarico,** come da calendario delle prove pubblicato sul sito del Ministero della Difesa, che si deposita (doc. 11).

Il *fumus boni iuris* emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra illustrate in ricorso, a cui si rimette.

2.1 Quanto al *periculum in mora*, la titolare del presente atto allega un pregiudizio grave, attuale ed irreparabile per effetto dei provvedimenti gravati e della illegittima condotta tenuta dalla P.A. che – concretizzando il mancato svolgimento delle fasi concorsuali **di verifica dell'efficienza fisica e di valutazione dei titoli, nonché in particolare l'esclusione dalla prova orale che si terrà nelle giornate del 2 e 3 dicembre 2025** – si prestano a compromettere irrimediabilmente, oltre che la stessa possibilità di ottenere il successo nella selezione, anche la carriera [REDACTED]

Infatti, in difetto della emissione di misure cautelari e dello svolgimento delle richiamate fasi concorsuali – e, segnatamente, **della imminente prova orale** – la ricorrente odierna non sarebbe più valutabile, con conseguente perdita di ogni possibilità di immissione nei ruoli dell'Amministrazione Militare.

In tal modo, l'auspicata sentenza di accoglimento da parte del TAR, che potrebbe sopraggiungere anche a distanza di anni, non varrebbe a scongiurare l'irrimediabile perdita dell'importante occasione di carriera che oggi si presenta alla [REDACTED].

Risulta quindi opportuna e giustificata l'adozione di adeguate misure interinali, nelle more del presente giudizio e che potranno consistere:

a) nell'ammissione con riserva della ricorrente a partecipare a tutte le prossime prove in cui si articola la selezione per cui è causa: **prova di verifica dell'efficienza fisica, valutazione dei titoli, e prova orale che si terrà nelle giornate del 2 e 3 dicembre 2025**, o comunque prevedendosi l'ammissione alla prima data utile per lo svolgimento della detta prova orale;

b) in denegata ipotesi, la sospensione ad ogni effetto dell'efficacia dei

provvedimenti impugnati e/o la sospensione della procedura concorsuale per l'immissione nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente;

c) in via alternativa o cumulativa, ogni ulteriore e diversa misura idonea a garantire l'interesse della ricorrente;

d) in ogni caso, nella immediata calendarizzazione delle operazioni di verifica/CTU e nella fissazione di una udienza di merito a breve.

2.2. Peraltro, nell'ottica di un opportuno bilanciamento tra l'interesse del privato ricorrente e quello dell'Amministrazione resistente, si osserva infine che la P.A. resistente non ricaverebbe alcun apprezzabile pregiudizio dall'ammissione con riserva della [REDACTED] alle prove della procedura concorsuale da cui è stata pretermessa, mentre gravissimo e non rimediabile sarebbe – in difetto delle richieste misure cautelari – il pregiudizio a carico dell'odierna ricorrente.

P.Q.M.

Voglia Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, sulla base del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* illustrati, sospendere gli atti impugnati ed ordinare le misure cautelari più idonee a garantire l'interesse della ricorrente.

In particolare, si chiede che si disponga:

a) l'ammissione "con riserva" della ricorrente a partecipare alla **prova di verifica dell'efficienza fisica, della valutazione dei titoli ed alla prova orale che si terrà nelle giornate del 2 e 3 dicembre 2025**, ovvero l'ammissione alle dette prove alla prima altra data utile;

b) in denegata ipotesi, la sospensione ad ogni effetto dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e/o la sospensione della procedura concorsuale per l'immissione nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente;

c) in via alternativa o cumulativa, ogni ulteriore e diversa misura idonea a garantire l'interesse della ricorrente nelle more del giudizio;

d) contestualmente disponendosi verifica o CTU o altro incombente istruttorio volto a verificare l'[REDACTED].

Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA della presente fase cautelare.

I sottoscritti difensori chiedono di essere sentiti in camera di consiglio in merito alla presente istanza.

Roma, 1° dicembre 2025

Avv. Valerio Impellizzeri

Avv. Guglielmo Calcerano

* * *

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI URGENTI

Il pregiudizio sopra evidenziato si caratterizza per la estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio in cui dovrà essere trattata la domanda cautelare ordinaria.

Il pericolo cui la ricorrente è esposta è infatti connesso **all'imminente svolgimento della prova orale (già prevista per la data del 2 e 3 dicembre 2025, come da calendario delle prove pubblicato sul sito del Ministero della Difesa, che si deposita, doc. 11), successivamente alla quale si assegneranno gli incarichi Maresciallo della Marina Militare;** tale tempistica non consente pertanto alcuna dilazione, neppure sino alla trattazione dell'istanza cautelare nella sede collegiale.

Risulta quindi necessaria l'adozione di ogni più opportuna misura cautelare urgente – nello specifico si chiede l'ammissione della ricorrente con riserva alla prova orale che verrà effettuata dall'Amministrazione – tenuto conto che la detta misura cautelare non comporta alcun pregiudizio alla P.A.

Si confida dunque nella concessione della misura cautelare urgente invocata.

P.Q.M.

Voglia Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, sulla base del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* sopra illustrati:

- disporre anche *inaudita altera parte*, con decreto presidenziale, l'ammissione con riserva della [REDACTED] alla prova orale di cui al Bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025, che si terrà nelle giornate del 2 e

Avv. Valerio Impellizzeri
Patrocinante dinanzi le Giurisdizioni Superiori
Viale Carso n. 1, 00195 – Roma
Tel./Fax: 06.89.02.41.70
P.E.C.: valerio.impellizzeri@avvocatipatti.it

3 dicembre 2025, ovvero ogni altra misura ritenuta idonea alla salvaguardia della posizione della ricorrente;

- in occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare, confermare la misura monocratica già concessa.

Roma, 1° dicembre 2025.

Avv. Valerio Impellizzeri

Avv. Guglielmo Calcerano